

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 11 maggio 2021, n. 197

VAS-1698-VER - L.R. 44/2012 ss.mm.ii. – Verifica di assoggettabilità a VAS della variante puntuale per la “Ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto al foglio 39 ex p.lla 28 oggi p.lle 3533 e la ex p.lla 432 oggi p.lla 3534 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all’esproprio” - Autorità Proponente: Comune di Manfredonia.

la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTO l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*”

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “*Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA*”

VISTA la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

VISTA la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;

VISTA la DGR n. 674 del 26/04/2021, avente ad oggetto “*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale*”;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.138 del 27/04/2020, con cui sono stati prorogati per la durata di un anno, sino al 21/05/2021, gli incarichi di Posizione Organizzativa denominati “*Coordinamento VAS*”, conferito alla dott.ssa Simona Ruggiero, e “*Ulivi Monumentali*”, conferito alla Dott.ssa Sasso, funzionari di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questa Sezione regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., con particolare riferimento alla Parte II, relativamente alla Valutazione Ambientale di Piani e Programmi;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*” e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- Con nota prot. 0047718 del 30/11/2020, inviata a mezzo PEC ed acquisita in pari data al n.15168

di protocollo di questa Sezione regionale, con cui il Dirigente responsabile del 5° Settore comunale avviava la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati in indirizzo (di seguito SCMA), tra cui la scrivente Sezione regionale, allegando la seguente documentazione in f.to elettronico:

- 1) Deliberazione della Commissione Straordinaria n.14 del 24/06/2020 di adozione della suddetta variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, comprensiva del Rapporto preliminare di verifica (atto di formalizzazione ai sensi dell'art.8 L.R.n.44/2012 ss.mm.ii.)
 - 2) Rapporto Preliminare di verifica
 - 3) Tav.1
 - 4) Tav.2
 - 5) TAV.NTA
 - 6) TAV. Relazione
- questa autorità competente con nota prot.n. AOO_089/16077 del 17/12/2020, evidenziava che, trattandosi di variante urbanistica la cui definitiva approvazione compete alla Giunta regionale in virtù della richiamata normativa regionale di settore (art.16 L.R.n.56/1980), l'autorità competente VAS è parimenti individuata in sede regionale, in applicazione di quanto disposto dall'art.4.3. della richiamata L.R.44/2012 non operando in tali ipotesi la delega ai Comuni, e pertanto, verificata la completezza della suddetta documentazione, comunicava ai soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (di seguito SCMA) l'avvenuta pubblicazione della stessa sul Portale Ambientale regionale (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas/Elenchi/Procedure+di+Assoggettabilit%C3%A0++VAS), al fine di regolarizzare il procedimento nell'ambito del corretto assetto delle competenze in materia di VAS, invitava i seguenti SCMA, consultati con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art.6 della l.r. 44/2012, ad inviare il proprio contributo anche alla suddetta autorità competente regionale entro i successivi 30 giorni:
- Regione Puglia: Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Urbanistica Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Sezione Risorse Idriche;
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto
 - Ente Parco Nazionale Del Gargano
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA) – DAP;
 - Autorità di Bacino Interregionale della Puglia;
 - AQP
 - Autorità idrica pugliese;
 - ASL Foggia;
 - Provincia di Foggia- Settore Ambiente, Settore Assetto del Territorio, Settore Viabilità, Settore Pianificazione Strategica, Prog. Edilizia, Servizio Sismico
 - Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) Foggia
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata
 - Capitaneria di porto di Manfredonia;
 - Comune di Manfredonia - Settore 6° “urbanistica e sviluppo sostenibile”, Settore 5° - Il.pp.e autorizzazioni ambientali;
- con la medesima nota prot. AOO_089/16077 del 17/12/2020 si invitava l'autorità procedente ad inoltrare alla scrivente Sezione eventuali contributi già pervenuti dai SCMA in indirizzo in riscontro alla citata nota prot. 0047718/2020, e ad avvalersi della facoltà di trasmettere, entro i trenta giorni

- successivi alla scadenza del suddetto termine le proprie osservazioni o controdeduzioni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della suddetta consultazione, fornendo eventualmente ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- nel corso della suddetta fase di consultazione, agli atti di questa Sezione risultano pervenuti i pareri e contributi dei seguenti SCMA:
 1. Capitaneria di Porto di Manfredonia, nota pec del 17/12/2020 prot. N. 28421 del 17/12/2020, acquista al prot. N. AOO_089/16126 del 17/12/2020;
 2. Autorità Idrica Pugliese, nota pec del 22/12/2020 prot. Par n. 0005225 del 22-12-2020, acquista al prot. N. AOO_089/ 16324 del 22/12/2020;
 3. Servizio regionale Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica, nota pec del 7/01/2021 prot. n. AOO_064/236 del 07/01/2021, acquisita al prot. AOO_089/185 del 08/01/2021
 4. Sezione regionale Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici prot. N. AOO_079/795 del 22/01/2021, acquista al prot. N. AOO_089/971 del 22/01/2021,
 - con nota pec del 27/01/2021, prot. 3727 del 27/01/2021, acquisita al prot n. AOO_089/1203 del 28/01/2021, il Comune di Manfredonia trasmetteva tutti i contributi pervenuti dai SCMA, facendo presente che con riferimento al contributo della Servizio regionale Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica, con nota prot. 2749 del 21/01/2021 era stata trasmessa alla medesima Sezione la documentazione richiesta al fine di ottenere il predetto parere;
 - alla suddetta nota prot. 3727/2021 erano allegati i contributi pervenuti anche dai seguenti ulteriori SCMA, trasmessi in data antecedente alla nota , in aggiunta ai precedenti già sopra elencati:
 5. Sezione regionale Risorse Idriche
 6. Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
 7. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
 8. Settore 5° Autorizzazione ambientale del Comune di Manfredonia.
 - con nota pec del 28/01/2021, prot. AOO_064/1529 del 28/01/2021, acquisita al prot n. AOO_089/1282 del 29/01/2021, il Servizio regionale Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica rendeva il proprio parere favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata, con alcune prescrizioni.

Dato atto che nell'ambito del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- *l'Autorità procedente* è il Comune di Manfredonia;
- *l'Autorità competente* è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);

preso atto della Deliberazione della Commissione Straordinaria n.14 del 24/06/2020 di adozione della variante puntuale per la "Ridefinizione *urbanistica dei suoli per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio*" ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, composta dagli elaborati tecnici e dal Rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS;

tenuto conto che:

- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
 1. la Capitaneria di Porto di Manfredonia dichiarava che dalla documentazione è "*desumibile che l'interventi ricadono nella fascia dei 30 metri dal demanio marittimo (particelle ex 28 e 432 del Foglio di mappa n. 39), questa Amministrazione marittima in relazione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica non ravvisa la presenza di aspetti di specifica e diretta competenza per la presentazione di osservazioni. Resta inteso che per ogni futura realizzazione di opere nell'area di che trattasi, dovrà essere richiesta a questa Capitaneria di porto apposita autorizzazione/nulla osta ai sensi dell'articolo 55 del Codice della Navigazione.*";
 2. l'Autorità Idrica Pugliese rappresentava che "*per il progetto di variante in oggetto deve intendersi*

verificata la compatibilità con le previsioni del vigente Piano d'Ambito, nonché la conformità alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, ove interessate, avvalendosi delle necessarie consultazioni presso il Gestore AQP S.p.A."

3. il Servizio regionale Autorità Idraulica rappresentava che *"L'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 prevede che i comuni devono richiedere competente parere sugli strumenti urbanistici generali a particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. Pertanto, laddove non sia già stato acquisito il parere previsto dall'art.89 del D.P.R. n. 380/2001 relativamente alla variante in epigrafe"* chiedeva di produrre al Servizio scrivente precisa documentazione elencata;
4. la Sezione regionale Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici chiariva che *"con riguardo ai procedimenti autorizzativi di cui all'oggetto, afferisce alla competenza del Servizio scrivente il rilascio dell'attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98"* che *"costituisce presupposto essenziale per l'avvio del procedimento mentre, nel caso di riscontro dell'esistenza del vincolo demaniale di uso civico, l'avvio del procedimento resta subordinato alla preventiva eventuale acquisizione del provvedimento regionale di liquidazione dell'uso civico o di mutamento di destinazione, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di usi civici"* pertanto *"a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii."* attestava *"dette particelle non risultano gravate da Uso Civico"*;
5. la Sezione Risorse Idriche:
 - confermava che l'area oggetto di variante *"non ricade all'interno di alcuna delle delimitazioni perimetrali previste dal PTA approvato con d.c.r. n. 230/2009 (il cui variante urbanistica è stato adottato con dgr n.1333 del 16/07/2019) come "zona a protezione speciale o a vincolo idrogeologico" (tavola a), ma è ricompresa nelle "aree vulnerabili alla contaminazione salina" per cui rinviava alle specifiche "misure di salvaguardia" Misure 2.10 dell'allegato 14 del PTA,*
 - rilevava che *"l'area oggetto di ritipizzazione, risulta annessa e compresa nell'agglomerato di Manfredonia, e quindi gestita dal S.I.I."*
 - rammentava gli obblighi all'applicazione di quanto disposto nel Regolamento Regionale 26/2013 che in materia di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, e la cui competenza al rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico, che alla vigilanza e controllo è della Provincia di Foggia;
6. la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio riteneva che *"considerato che le particelle oggetto di variante risultano allo stato attuale in stato di degrado e che la ritipizzazione consentirebbe una riqualificazione dell'area, peraltro già interessata da insediamenti residenziali, considerato altresì che l'area in esame non presenta specifiche criticità archeologiche, e considerata l'esiguità dell'area oggetto di variante puntuale, ... l'intervento di "ridefinizione urbanistica dei suoli per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio", possa non essere assoggettato a VAS"*;
7. l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale evidenziava *"che in rapporto al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul portale istituzionale dell'Autorità di Distretto, nessuna delle opere previste nel predetto progetto interferisce con le aree disciplinate dalla Norme Tecniche d'Attuazione (N. T. .A.) del richiamato P.A.I."*
8. il Settore 5° Autorizzazione ambientale del Comune di Manfredonia riteneva che *"limitatamente al quadro normativo comunale la variante di che trattasi non genera significativi impatti sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalla viabilità pubblica, dalla volumetria di edilizia residenziale e dal parcheggio per cui questo ufficio è dell'avviso che la proposta di variante*

possa non essere assoggettata a VAS. riguardo, invece, della compatibilità della “variante” in ordine al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale, saranno i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA), già invitati, a fornire contributi sui potenziali impatti negativi sulle componenti ambientali.”.

- il Comune di Manfredonia, eccetto per il contributo del Servizio regionale Autorità idrica, per cui ha inoltrato la documentazione per l’ottenimento del parere ex art. 89 del D.P.R. n. 380/01, non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dagli altri SCMA come disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante puntuale per la “Ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto al foglio 39 ex p.IIa 28 oggi p.IIe 3533 e la ex p.IIa 432 oggi p.IIa 3534 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all’esproprio”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA

1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE URBANISTICA

Trattasi di una variante urbanistica che riguarda un’area sita in via delle Alghe in zona Siponto. Tale terreno è tipizzato dal vigente Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 22/01/1998, come “P4 - Parcheggio pubblico” e “viabilità” che rientra tra le “Zone Pubbliche e di Uso Pubblico”. Secondo l’art. 74 delle NTA del PRG: *“Le aree predisposte per i parcheggi pubblici, che comprendono sia i parcheggi esistenti che quelli di previsione, sono state indicate con la sigla “P” (tav. in scala 1:2000 del P.R.G.) o semplicemente con uno spazio delimitato senza retino, nelle tavole in scala 1:5000. I parcheggi per ogni abitante insediato o da insediare dovranno avere una superficie minima di mq 2.5 ad abitante. Le aree per parcheggio dovranno essere alternate con alberature, delimitate da airole e con segnaletica colorata indicante i posti macchina. Potranno comunque essere previsti anche parcheggi sotterranei (autosilos) in zone attualmente con destinazione a giardino ... purché la quota a livello strada (destinata a verde) venga mantenuta e nei sottostanti livelli venga eseguito il parcheggio coperto a norma dei regolamenti in materia. I nuovi parcheggi pubblici aggregati ai comparti CA sono i seguenti: P1, P2, P5, P9, P10, P11, P12, P16, P17 e P18 e sono da eseguire al fine di raggiungere le quantità ammesse per legge. I nuovi parcheggi pubblici aggregati ai comparti CB sono i seguenti: P19, P20, P21, P23 e P24”.*

Nella Relazione Tecnica a pagina 3 si riporta che le particelle in oggetto sono state *“tipizzate erroneamente come “parcheggio P4 di proprietà pubblica” art. 74 delle NTA del vigente PRG”,* inoltre il comune non ha *“né avviato la procedura espropriativa del terreno, né ha reiterato, con provvedimento motivato di Consiglio Comunale, il vincolo urbanistico preordinato all’esproprio. In conseguenza, il vincolo preordinato all’esproprio risulta decaduto da oltre 15 anni.”* (Relazione tecnica, d’ora in poi RT, pag. 2).

Obiettivo della variante è quindi quello di ritipizzare urbanisticamente l’area come richiesto della Soc. Panorama del Golfo, proprietaria della’area, in tal modo:

- *f 39, p.IIa 3533/a e 3535/a pari a mq 920 da destinare a zona omogenea “B34”.*
- *f 39, p.IIa 3533/b e 3535/b pari a mq 190 da destinare a viabilità pubblica.*

Ai sensi dell’art. 30 delle NTA del PRG *“Zone di completamento B34” sono “zone di completamento ... relative a quegli spazi liberi rimasti nella città giardino di Siponto o nell’area compresa tra la strada statale di accesso a Manfredonia e il lungomare di Siponto, individuate nel P.di F. Per queste zone valgono le stesse norme previste dal vecchio P.di F. con case monofamiliari, bifamiliari con al massimo due piani (piano terra e primo piano).”*

Nella zona B34 l’indice di fabbricabilità fondiario è pari a 1,5 mc/mq, pertanto si sviluppa una volumetria pari a circa mc 1.380 per edilizia residenziale e gli abitanti insediabili sono 13,8 (RT, pag. 5).

Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca comunque il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o di realizzazione di progetti, che

potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

La Variante in oggetto ha diretta influenza sul PRG e potrebbe influire sulla pianificazione comunale di alcuni settori quali ad esempio dei servizi, della mobilità e della costa.

I problemi ambientali conseguenti alle trasformazioni urbanistiche come quelle previste dalla variante in oggetto possono, seppure in minima parte, avere rilevanza generale, agendo indirettamente sui cambiamenti climatici, ma anche rilevanza locale, determinando l'incremento del consumo di risorse, idrica ed energetica, emissioni e la produzione di acque reflue o di rifiuti.

La Variante può integrare *le considerazioni ambientali*, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, e permettere *l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*, in tal modo:

1. nella scelta urbanistica, tenendo conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, sia dell'aspetto del risparmio di risorse economiche/gestionali (presenza di infrastrutture esistenti) e ambientali (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, ecc.) alla luce di alternative possibili o al grado di urbanizzazione e/o compromissione ambientale (es. prediligendo ad esempio zone degradate, residenziali di completamento);
2. nelle scelte progettuali e gestionali, orientando quanto previsto verso la sostenibilità ambientale, mitigando/riducendo le pressioni ambientali derivabili e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.

In merito al primo aspetto, la Variante si colloca in un'area già dotata di infrastrutture primarie e dimostra di aver tenuto conto della pianificazione sovraordinata: PAI, PPTR, PRT, PTA, PRQA, PRGRU, PRC (RAP par. 4). Si osserva tuttavia che nel RAP non è stato altresì considerato nessun piano/programma comunale, sebbene il comune di Manfredonia è dotato dei seguenti piani che potrebbero avere una certa influenza sulla scelta ivi proposta:

- il Piano Comunale delle coste (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 22/12/2105)
- la proposta di PUG (Del. G. C. n. 243 del 28/11/2018);
- Il piano dei servizi – indirizzi per il PUG strutturale (Del. C.C. n. 16 del 15/4/2015)
- Il DPRU (Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana) approvato nel 2011
- il Piano Urbano della Mobilità (PUM) (Del. del C.C. n. 23 del 18.2.2010),
- Il Documento Programmatico Preliminare (DPP) del Piano Urbanistico Generale (Del. G. C. del 4/05/2009).

In particolare non è chiaro in che modo la scelta proposta sia coerente con le scelte avanzate nelle suddette pianificazioni, anche in termini di perdita di:

- A. fornitura di servizi pubblici (quali p.e. i parcheggi) a servizio del "Waterfront - Litorale urbano di Siponto" e degli utenti delle spiagge libere e per gli stabilimenti balneari previsti in quel tratto di costa,
- B. permeabilità trasversale (visiva e funzionale) verso la costa.

In merito al suddetto punto 2) nel RAP, pur elencando a pag. 39 diversi obiettivi di sostenibilità che si intendono perseguire con l'attuazione del progetto, non è evidente in che modo tali "auspici" siano stati considerati nelle norme/elaborati della Variante e quindi quanto questa possa effettivamente perseguirli.

2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

Il presente piano riguarda una piccola area incolta di 1100 mq posta fra la ferrovia (a monte) la strada litoranea (a valle) a circa 150 m dalla battigia, ove si colloca la S1 "Spiaggia delle sorgenti", per cui il PCC prevede "che, in considerazione del valore ambientale del litorale (presenza di alcune sorgenti e dai relativi effetti morfologici sulla costa), tale ambito vada prioritariamente riservato all'utilizzo come Spiaggia Libera con Servizi o Spiaggia Libera" (Rapporto Ambientale, pag. 29). L'area si colloca in una porzione di terreno di circa 100 m di lunghezza rimasta inedificata (corrispondente al Comparto CB7 ora "fonte mare") in continuità con il "tessuto residenziale continuo, denso più recente e basso" (UDS 2011) di Siponto tipizzato B34.

In merito alle caratteristiche del contesto in cui si inserisce la variante, il RAP riporta una cospicua analisi ambientale del vasto territorio comunale che tuttavia non permette una reale definizione ambientale dell'area in esame. Pertanto si riporta quanto di seguito estratto dall'analisi degli impatti (RAP, pagg. 51 e ss.) che tuttavia, per la presenza di evidenti refusi, non si ritiene soddisfacente:

- *“nell'area di intervento non vi è presenza di acqua superficiale ma solo della falda sotterranea”*
- *“la zona non è generalmente caratterizzata dalla presenza di fattori umani in quanto è collocata in un paesaggio rurale.*
- *Tuttavia la presenza della SS100 fa sì che la soglia del livello acustico, principalmente nel periodo estivo, è sostanzialmente alto”.*

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai **valori paesaggistici e storico-architettonici**, l'area in oggetto, in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:

- è inserita nell'ambito *“Gargano”* e nella figura *“l'altopiano di Manfredonia”*.
- Interessa la componente 6.1.2 idrologica: *“BP Territori costieri”*;

In riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area in oggetto non ricade:

- nel perimetro di aree naturali protette;
- in ZPS o IBA;
- in aree interessate da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica** l'area in oggetto:

- non è interessata da zone perimetrate a pericolosità idraulica dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- è classificata dal PRC come *“C2S3 – Criticità media e Sensibilità bassa”*;

In riferimento alla **tutela delle acque**, l'area in oggetto ricade in Aree Soggette a contaminazione Salina sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale comunale, si evidenziano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Manfredonia è classificato come ricadente in zona *“ZONA IT16102: zona di pianura, comprendente le aree meteoclimatiche IV e V”*. Nel comune di è presente una centralina di monitoraggio della *“Qualità dell'aria”* di ARPA: durante il 2020 non sono stati registrati superamenti degli inquinanti monitorati,
- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Manfredonia attualmente convoglia i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 *“Programma delle Misure”*), nel proprio impianto di depurazione che ha una potenzialità di 77.000 AE a fronte di un carico pari a 89.724 AE (dati PTA), per cui si rende necessario il relativo adeguamento (fonte dati *Report sulla depurazione in Puglia* DGR 1896/2013), che risulta in corso (fonte dati <https://www.autoritaidrica.puglia.it/>).
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Comune di Manfredonia per il comune di Molfetta ha registrato nel 2020 una produzione di RSU circa 400 kg pro capite anno e una percentuale di RD di circa il 65 %.

3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE

Riguardo alla valutazione degli impatti generabili dalla proposta in oggetto, nel RAP da pag. 40-41 si precisa:

“Gli aspetti ambientali o fattori casuali l’impatto ritenuti prevalenti associati alle azioni di progetto ... sono riconducibili a:

- *fase di cantiere*
 - *Occupazione di suolo conseguente all’installazione del cantiere, al locale adeguamento della viabilità di accesso alla struttura, alla costruzione del nuovo edificio ed all’allestimento delle nuove aree di parcheggio;*
 - *Occupazione di volumi in conseguenza della realizzazione di nuove strutture;*
 - *Locali alterazioni dei preesistenti caratteri morfologici degli ambiti di intervento conseguenti alla preparazione delle aree per la costruzione di nuove strutture, all’allestimento dei nuovi parcheggi ed alla regolazione dei deflussi superficiali lungo la viabilità di accesso esistente;*
 - *Locali interferenze con la preesistente dinamica dei deflussi superficiali in conseguenza degli interventi di regolazione delle acque meteoriche lungo gli esistenti percorsi stradali di accesso nonché, localmente, all’interno delle aree di pertinenza;*
 - *Locale alterazione della preesistente copertura vegetale autoctona in corrispondenza di circoscritti ambiti contermini agli ingombri della nuova struttura;*
 - *Consumo/impiego di risorse, associato al consumo di materiale edile da costruzione, avente carattere di durata breve;*
 - *Emissione di rumori e vibrazioni conseguenti all’operatività dei mezzi meccanici e delle attrezzature di cantiere (effetti a breve-medio termine);*
 - *Emissione di polveri e inquinanti in atmosfera derivanti dalle operazioni di movimento terra ed*
 - *alle emissioni gassose associate al transito ed all’esercizio dei mezzi d’opera (effetti a breve-medio termine);*
 - *Produzione di rifiuti solidi conseguente all’esercizio del cantiere (a breve-medio termine);*
 - *Rischio di perdite accidentali di rifiuti liquidi (p.e. perdite di carburante dai mezzi d’opera).*
- *Fase di esercizio*
 - *Emissione di rumori e vibrazioni conseguenti, in prevalenza, all’esercizio degli impianti tecnologici a servizio delle nuove strutture (a lungo termine);*
 - *Incremento della produzione di rifiuti solidi e liquidi conseguente all’ordinaria attività di una area adibita a struttura sportiva (a lungo termine);*
 - *Rischio di perdite accidentali di rifiuti liquidi (p.e. oli) a seguito del transito veicolare da e verso la struttura;*
 - *Rischio di perdita permanente di vegetazione per effetto della, seppur contenuta, occupazione di nuove aree;*
 - *Rischio di incremento complessivo della pressione antropica sui sistemi naturali a fronte dell’auspicato aumento delle presenze annue nell’area;*
 - *Aumento della naturalità complessiva della componente floristico vegetazionale nelle aree della struttura in esame conseguente alle azioni di rimozione delle essenze non coerenti con il contesto locale e piantumazione di specie afferenti alla vegetazione autoctona.”*

L’analisi procede quindi analizzando gli impatti in fase di cantiere sulle singole componenti ambientali: si evince che questi siano positivi o negativi di bassa entità di breve durata e generalmente reversibili. Gli impatti negativi di lunga durata o media entità o irreversibili sono riconducibili a:

- consumo di suolo per costruzione
- produzione di rifiuti speciali da attività edilizia
- emissioni puntuali da traffico veicolare
- consumo idrico per irrigazione del verde
- consumo idrico per attività ricettiva
- consumo di suolo per ampliamento
- produzione di RSU e rifiuti organici (fognatura/acque nere)

Sono quindi proposte alcune misure di mitigazione che tuttavia appaiono per alcuni punti generiche

(per esempio “identificazione di scelte tecnologiche per l’ottimizzazione dei sistemi di riscaldamento/raffrescamento al fine di contenere le emissioni in atmosfera”) e inoltre non sono riportate nelle NTA nella variante, pertanto non si comprende la loro coerenza.

Si rileva nella tabella degli “impatti in fase di cantiere” un impatto positivo in termini di “bonifica da rifiuti/inerti potenzialmente pericolosi” che lascia intendere la presenza nell’area in questione di rifiuti/inerti potenzialmente pericolosi.

Conclusioni

La proposta avanzata si sostanzia nella scelta di destinare all’edificazione con annessi servizi a carattere privato e parcheggi, adeguandosi all’adiacente località di Siponto, piuttosto che mantenere la destinazione a parcheggio pubblico così come deciso in sede di PRG, fino ad oggi mai realizzato. Ciò trova presupposto in quanto riportato nella Relazione Tecnica al paragrafo n. 6, nel quale si dimostra che *“la variante proposta non incide sul rispetto della dotazione minima degli standard previsti dal D.M. 1444/68, in quanto, come sopra dimostrato il PRG prevede aree a standard in esubero che garantiscono il rispetto del DM 1444/68”*.

Tale area è inserita in un contesto urbano attualmente ineditato ma destinato, secondo la pianificazione vigente, a rianneggiare in senso longitudinale il centro urbano con Siponto, anche tramite la realizzazione di un “Waterfront”, e a ricucire in senso trasversale il rapporto tra la città e il mare, oggi interrotto dalla presenza del ramo ferroviario. L’area quindi si pone in una situazione di cerniera fra le suddette due direttrici.

Dal punto di vista strettamente ambientale va segnalata la stretta vicinanza al mare ed in particolare alla “Spiaggia delle sorgenti”: nel piano comunale delle coste sono previsti n. 3 SB in cui è ammesso un *“carico massimo sostenibile”* pari a 1700 utenti e spiaggia libera nella restante parte, i cui parcheggi sembrano previsti esclusivamente lungo la viabilità carrabile del previsto Waterfront. Tale piano comunale prevede altresì che in corrispondenza dell’area in oggetto sia prevista la traslazione dello stabilimento attuale in luogo alla spiaggia libera, al fine di perseguire quanto enunciato nel relativo Rapporto ambientale: *“il Piano prevede la concentrazione delle attrezzature per gli stabilimenti balneari in corrispondenza delle aree già costruite”* (Rapporto ambientale del PCC, pag. 52).

In conclusione quindi la proposta urbanistica avanzata da un lato non sembra generare impatti significativi sull’ambiente (fatta salva la necessità di integrare con piccoli aggiustamenti progettuali per un miglioramento ecologico del costruito) in quanto interessa un’area di modeste dimensioni dotata di infrastrutture primarie, priva di elementi di particolare valore ecologico e prevede un carico antropico minimo. Dall’altro, tuttavia la scelta di eliminare la previsione del parcheggio e di realizzare un’ *“area costruita”* in corrispondenza della spiaggia libera, considerato quanto anzidetto in relazione al PCC, necessita di comprendere in modo chiaro la possibile insorgenza di ulteriori problemi ambientali, legati ad esempio al traffico che si potrebbe generare dagli utenti degli stabilimenti privati dei suddetti posti auto o alla modifica del paesaggio urbano con il nuovo piccolo *“fronte mare”*, e che potrebbero influire negativamente sugli obiettivi di sostenibilità che lo stesso piano si è, nell’ambito della VAS, prefissato, richiedendo di conseguenza *“misure correttive”* per il suo riallineamento.

Pertanto, sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, dei contenuti del rapporto preliminare di verifica e delle risultanze delle attività tecnico-istruttorie svolte dall’autorità competente per la VAS con riferimento all’allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/06 *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12”*, si ritiene che:

- la capacità del Piano di incidere e trasformare il territorio e l’ambiente, tenendo conto degli interventi previsti dallo stesso, è media.
- il livello di sensibilità ambientale riscontrato nell’area interessata, anche alla luce delle possibili interrelazioni con il sito d’inserimento (caratterizzato da attività antropiche) è bassa.

Inoltre, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto che:

- o le conoscenze e le informazioni rese dai SCMA, negli elaborati di Piano e nel rapporto preliminare sono tali da poter assumere la decisione in merito all’assoggettabilità a VAS;

- o è possibile mettere in atto misure che riconducano i possibili impatti sull'ambiente entro limiti di sostenibilità;
- o è improbabile che possano manifestarsi ulteriori fattori di criticità nel corso dell'attuazione del piano, tale da essere necessario predisporre fin d'ora il monitoraggio delle finalità di cui all'art. 1 co. 3 della L.R. 44/2012 e smi;
- o l'ottemperanza alle prescrizioni già impartite consentirebbe in ogni caso di perseguire efficacemente gli obiettivi del Piano.

Conclusivamente, si ritiene che la Variante in oggetto non influisca significativamente sulle componenti ambientali e potrebbe, se correttamente orientata, concorrere ad uno sviluppo più sostenibile del contesto urbano.

Pertanto, richiamando tutte le misure di mitigazione contenute nel RAP e le indicazioni rese dai soggetti competenti in materia ambientale intervenuti nella consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012, si ritiene necessario che per la proposta in oggetto siano messe in atto ulteriori disposizioni in modo tale da concorrere, alla sua scala di riferimento, anche al raggiungimento di alcuni obiettivi di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla gestione integrata della costa, al contenimento dei consumi, alla protezione del suolo e alla gestione sostenibile dell'acqua.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la variante puntuale per la "Ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto al foglio 39 ex p.lla 28 oggi p.lle 3533 e la ex p.lla 432 oggi p.lla 3534 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio" non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm. ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla approvazione della variante in oggetto:

- si verifichi la coerenza della proposta con il piano comunale delle coste, in particolare in relazione agli elementi indicati nelle conclusioni della presente istruttoria, e con ogni altra pianificazione comunale;
- si dimostri che il numero di parcheggi necessari alla fruizione della "Spiaggia delle sorgenti", i cui utenti sono stati stabiliti in sede di PCC, sia ugualmente assicurato in un'altra area nel rispetto dell'art. 68 co. 7 delle NTA dello stesso Piano;
- sia chiarito se la variante in oggetto preveda altresì "un'area adibita a struttura sportiva" (RAP, pag. 41), modificando, nel caso, le NTA della variante;
- sia verificato e garantito nel contesto in esame il rispetto delle soglie del rumore previsto per le aree residenziali, mettendo in atto ogni azione conseguente (RAP, pag. 45);
- sia assicurata la tutela della falda e delle eventuali sorgenti presenti nell'area o nelle immediate vicinanze;
- si verifichi la presenza di "rifiuti/inerti potenzialmente pericolosi" nell'area in questione (RAP, pag. 50), mettendo in atto, nel caso, le necessarie e propedeutiche operazioni per la loro rimozione, verificando le eventuali conseguenti contaminazioni del suolo o della falda, informando gli enti competenti;
- sia esplicitato in che modo la Variante in oggetto possa perseguire gli obiettivi di sostenibilità elencati a pag. 39 del RAP (par. 5.8 Sostenibilità), inserendo conseguentemente nelle NTA della stessa le relative indicazioni che interessano a progettazione esecutiva;
- si inseriscano altresì nelle NTA della Variante e/o negli elaborati scritto grafici tutte le misure di mitigazione proposte nel RAP (par. 6.3), dettagliandole il più possibile, le norme del PTA e quelle relative all'abitare sostenibile di cui alla L.R. 13/2008, nonchè le seguenti prescrizioni:
 - si progettino gli spazi pubblici previsti (aree verdi e parcheggi) in modo che garantiscano:
 - la socialità e la permanenza delle persone: scegliendo funzioni, soluzioni e materiali appropriati a assicurare anche la fruizione e la sosta, tenendo conto delle esigenze

sociali della popolazione residente nell'intorno, dei utenti occasionali dell'area, anche con riferimento alla valorizzazione del tratturo;

- la riduzione dell'abbigliamento, della temperatura, del rumore del traffico, dell'inquinamento atmosferico, mettendo a dimora piante arboree autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003;
- la gestione sostenibile delle acque pluviali, con soluzioni che coniughino la riduzione del runoff e il miglioramento del microclima (ad es. utilizzando prati, terreno nudo, ecc.), inoltre si prevedano:
 - nelle aree verdi e lungo le strade pedonali, camminamenti e pavimentazioni drenanti o in materiale semipermeabile (es. terre battute);
 - nei parcheggi, pavimentazioni drenanti (ad esempio, i parcheggi verdi).

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- di adottare **buone pratiche** in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo ad azioni volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile;
- di **completare le linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio**, tenendo conto di quanto contenuto nel presente provvedimento e in particolare gli obiettivi legati alla capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, in termini di accrescimento della "resilienza" delle aree urbane e di miglioramento della qualità urbana e indirettamente del benessere collettivo e dell'utilità sociale. Ciò in relazione agli atti di pianificazione territoriali (generali e attuativi) che l'amministrazione ha già avviato o che intende mettere in atto in futuro.
- di assicurare la **fruizione e la valorizzazione della costa**, tramite la definizione e l'attuazione del Waterfront urbano, così come prospettato ed in modo tale che siano garantite anche funzioni ecologiche, oltre a quelle legate all'accessibilità e alla fruibilità pubblica, rendendo lo stesso una c.d. "infrastruttura verde" capace di rendere numerosi benefici sociali e servizi ecosistemici.

SI RAMMENTA CHE la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS non esonera da eventuali procedure di VIA o assoggettabilità a VIA, qualora necessarie, degli interventi, ancorché in attuazione dello stesso.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, la dirigente della Sezione

DETERMINA

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di **escludere la variante puntuale per la “Ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto al foglio 39 ex p.lla 28 oggi p.lle 3533 e la ex p.lla 432 oggi p.lla 3534 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all’esproprio”** proposto dal Comune di Manfredonia dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di **demandare** all’autorità procedente, Comune di Manfredonia, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicare e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di **precisare** che il presente provvedimento:
 - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto, pertanto non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti in materia ambientale, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti in relazione all’iter di approvazione del piano di che trattasi;
- **di notificare** il presente provvedimento all’Autorità procedente – **Comune di Manfredonia**;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.16 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - è pubblicato sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso

La Dirigente della Sezione

Dott. A. Riccio